

1237

Sentenza n.
Registro generale Lavoro n. 650+651/2007

CRON. N. 6221
74 NOV. 2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. ANGELA RUIZ presidente
Dott. LUIGI de ANGELIS consigliere
Dott. LAURA TROGNI consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 25 settembre 2008 e promossa con ricorsi depositati in data 13 aprile 2007

DA

[REDACTED], rappresentate e difese dall'avv. Simone Lazzarini in forza di procura in calce ai rispettivi atti introduttivi del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, via Ippolito Rosellini 12

APPELLANTI

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Milano, v. Freguglia 1 nella causa n. 650/2007 r.g.l., contumace nella causa n. 651/2007 r.g.l.

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

[Handwritten signature]
1

TANTO PREMesso CONCLUSIONI PER

La Signora [redacted], *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che, in accoglimento del proposto ricorso in appello ed in parziale riforma dell'appellata sentenza,

- vengano riconosciuti gli interessi legali maturati e maturandi dal 15.12.2000 e sino alla data di effettivo soddisfo sulla maggior somma - composta dalla sommatoria:
 1. delle differenze dovute per effetto del riconoscimento - sui singoli ratei bimestrali - della rivalutazione ISTAT secondo il t.i.p. calcolata anche sulla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale e
 2. degli interessi legali sugli arretrati correttamente rivalutati che l'appellante avrebbe avuto diritto di percepire il 15.12.2000;
- venga accertato e dichiarato che il comportamento tenuto dal Ministero della Salute dalla data di presentazione della domanda d'indennizzo e fino alla corresponsione degli arretrati è stato contrario agli obblighi di correttezza, di diligenza e di buona fede, alle regole di buon

andamento della PA e, per l'effetto, condannare il Ministero della Salute, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, a risarcire l'appellante del danno non patrimoniale subito - da qualificarsi come fatto notorio ex art. 115 c.p.c., nella misura equitativamente stabilita dal giudice anche sulla scorta dei precedenti analoghi illustrati in narrativa e con il riconoscimento degli interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali anche del presente grado di appello, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.



10

TANTO PREMesso CONCLUSIONI PER

La Signora [redacted] *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che, in accoglimento del proposto ricorso in appello ed in parziale riforma dell'appellata sentenza,

- vengano riconosciuti gli interessi legali maturati e maturandi dal 12.02.2001 e sino alla data di effettivo soddisfo sulla maggior somma – composta dalla sommatoria:
 1. delle differenze dovute per effetto del riconoscimento – sui singoli ratei bimestrali - della rivalutazione ISTAT secondo il t.i.p. calcolata anche sulla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale e
 2. degli interessi legali sugli arretrati correttamente rivalutati che l'appellante avrebbe avuto diritto di percepire il 12.02.2001;
- venga accertato e dichiarato che il comportamento tenuto dal Ministero della Salute dalla data di presentazione della domanda d'indennizzo e fino alla corresponsione degli arretrati è stato contrario agli obblighi di correttezza, di diligenza e di buona fede, alle regole di buon

andamento della PA e, per l'effetto, condannare il Ministero della Salute, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, a risarcire l'appellante del danno non patrimoniale subito – da qualificarsi come fatto notorio ex art. 115 c.p.c., nella misura equitativamente stabilita dal giudice anche sulla scorta dei precedenti analoghi illustrati in narrativa e con il riconoscimento degli interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali anche

Avvocatura dello Stato
CT 334/07 Avv. A. Blandini
(15/07/08)
Totale pagine 4

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'impugnazione della [redacted] con ogni conseguente statuizione di legge.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado.

Ab

Oggetto: indennizzo legge n. 210/1992- interessi e risarcimento del danno

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati in data 13 aprile 2007 [redacted] hanno appellato rispettivamente le sentenze n. 607/2007 e n. 605/2007 del Tribunale di Milano che hanno "dichiarato il diritto alla rivalutazione sia dell'indennizzo che dell'indennità integrativa speciale secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 210 del 1992, con l'aggiunta degli interessi sulla somma versata il(correttamente rivalutata per quanto attiene all'indennità integrativa speciale) e sulle differenze maturate a favore della ricorrente dalle singole scadenze al saldo", rigettando le altre domande.

Con il primo motivo di appello si lamenta il mancato riconoscimento degli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sulla maggior somma dovuta e non corrisposta il 12 febbraio 2001 a [redacted] e il 15 febbraio 2000 a [redacted]

Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ha negato, per difetto di allegazione, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale determinato dal ritardo nella erogazione della prestazione.

Nella causa promossa da [redacted] si è costituito il Ministero e ha resistito.

All'udienza del 25 settembre 2008, in esito alla discussione orale, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il primo motivo di appello non appare fondato: come emerge chiaramente dal dispositivo della sentenza il primo giudice ha già riconosciuto gli interessi al tasso legale "sulle differenze maturate a favore della ricorrente dalle singole scadenze al saldo".

2.



TRIBUNALE DI MILANO
CORTE D'APPELLO

Appare invece fondato il secondo motivo di appello che censura la sentenza nella parte in cui è stato negato, per difetto di allegazione, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale determinato dal ritardo nella erogazione della prestazione.

Ritiene questa Corte, come già affermato in casi analoghi, che debba essere riconosciuto in questo caso il risarcimento del danno c.d. esistenziale. Come rilevato nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6572 del 24/03/2006 precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cass. n. 9834 del 6 luglio 2002) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di cui all'art. 2727 cod. civ. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano quei fatti da cui si possa coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

Nel caso in esame entrambe le appellanti sono affette da talassemia (*maior* e *drepanocitica*) e quindi da una patologia che ha imposto e impone loro di sottoporsi a periodiche trasfusioni di sangue. A causa delle trasfusioni subite a questa patologia si è per entrambe associata un'altra grave malattia rappresentata dalla epatopatia cronica.

Per queste situazioni lo Stato ha riconosciuto il diritto ad una prestazione economica, di natura assistenziale, fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua degli artt. 2 e 38 della Costituzione, a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (v. Corte Cost. n. 226/2000 e n. 342/2006; Cass. conf.).

Ma per il riconoscimento di questa prestazione ha dovuto attendere quasi sei anni dalla domanda (domanda amministrativa del marzo 1995-doc. 3; pagamento nel febbraio 2001- doc. 4) e poco meno (domanda amministrativa del febbraio 1995-doc.2; pagamento nel dicembre 2000- doc. 4), in casi, tra l'altro, che non presentavano particolari problemi sotto il profilo medico- legale (v comunicazione del Ministero - doc. 3 per e - doc 3. per).

E' vero, come affermato dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cass. n. 6436/2008 in fattispecie di ritardo nella esecuzione della sentenza di primo grado), che l'indennizzo non è

strumento direttamente rivolto alla garanzia del diritto alla salute: tuttavia è lo Stato che ritiene giustamente di sostenere sotto il profilo economico chi incolpevolmente ha contratto una grave patologia a carattere cronico e vi deve convivere stabilmente. Nel caso in esame si tratta di soggetti per i quali la nuova patologia a carattere cronico, l'epatite, si è aggiunta ad una situazione già gravemente penosa quale la talassamia e che hanno contratto la nuova malattia per curare la prima.

Ed allora non può negarsi che il ritardo ingiustificato di anni (rispetto al pur ampio termine di cui all'art. 5 legge n. 210 del 2001 e di cui al d.m. n. 514/1998) nella erogazione dell'indennizzo non può non incidere su valori costituzionalmente tutelati (artt. 2 e 38 cost.), in particolare sul diritto di affrontare le pene di una grave malattia e di una condizione di vita inevitabilmente compromessa con la dignità cui concorre anche la tranquillità economica che in questo caso è espressione di un dovere di solidarietà sociale, che viene dunque a sua volta gravemente vulnerato dall'attesa per anni del riconoscimento del proprio diritto non motivata da ragione alcuna.

Tale danno va liquidato d'equità - non è possibile l'individuazione *aliunde* del preciso ammontare - in ragione del 20% dell'importo capitale dovuto alle appellanti dalla scadenza del termine massimo previsto dalla legge per l'erogazione della prestazione sino al saldo effettivo, s'è detto il 12 gennaio 2001 per [redacted] e il 15 febbraio 2000 per [redacted]

Le spese del grado, liquidate in € 3.000,00 complessivi, di cui € 1.900,00 di onorari, € 950,00 di diritti, seguono la soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.).

PQM

in parziale riforma delle sentenze n. 607/2007 e 605/2007 del Tribunale di Milano

condanna il Ministero a pagare il 20% dell'importo capitale ad ognuno degli appellanti dalla scadenza del termine previsto dalla legge per il pagamento fino al saldo;

conferma nel resto

condanna il Ministero a pagare € 3.000,00 per spese del grado da distrarre a favore del difensore.

Milano 25 settembre 2008

Angela Ruiz presidente

Angela Ruiz

Laura Trogna consigliere estensore

Laura Trogna

CORTE D'APPELLO DI MILANO
1111111111

Rec. n. 11111/2008
deposito in Cancelleria

OGGI 14 NOV. 2008

[Signature]

[Signature]
Dot.ssa G. Costa Miliz.

